

(N. 1990)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Sanità**

(MARIOTTI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

e col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1966

Modificazioni alla legge 9 febbraio 1963, n. 132,
istitutiva di un collegio di revisori dei conti presso l'ONMI

ONOREVOLI SENATORI. — In sede di esame da parte del Parlamento del disegno di legge concernente l'istituzione di un Collegio dei revisori dei conti presso l'Opera nazionale maternità ed infanzia, il Ministero del tesoro aveva proposto, al fine di evitare possibili interpretazioni limitative all'azione del predetto Collegio, di integrare il provvedimento specificando che tale organo partecipava alle sedute della Giunta esecutiva oltre che a quelle del Consiglio centrale dell'ente.

Questo Ministero, pur essendo favorevole all'emendamento, non ha ritenuto opportuno aderire alla richiesta in quanto il provvedimento era già stato approvato dal Senato, e, in caso di modifiche da parte della Camera dei deputati, avrebbe dovuto essere nuovamente sottoposto all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

È stato, pertanto, predisposto l'unito disegno di legge con il quale sono stati modificati, nel senso suggerito a suo tempo dal Ministero del tesoro, gli articoli 1 e 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 132.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 132, è sostituito dal seguente:

« Ai revisori dei conti, oltre al gettone di presenza nella misura stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, per la loro partecipazione alle riunioni del Consiglio centrale e della Giunta esecutiva è assegnato un compenso annuo da determinarsi con decreto del Ministro della sanità di concerto col Ministro del tesoro ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 132, è sostituito dal seguente:

« I revisori dei conti assistono alle riunioni del Consiglio centrale e della Giunta esecutiva ».